

STATUTO

Premessa

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Disciplina – Sede

1. È esistente, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ETS”, che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La fondazione ha sede legale nel comune di Diano Castello. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto “a” elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (*punto “b” elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto “c” elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*punto “d” elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’ articolo 5 (*punto “i” art.5 elenco D.lgs. 117/17*);
 - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto “q” elenco art.5 D.lgs. 117/17*).
2. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, offrendo interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza.
3. La Fondazione gestisce strutture per anziani e o disabili, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi.
4. La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.

5. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
6. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
7. La Fondazione può promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.
8. La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
9. La Fondazione può promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione. La Fondazione può svolgere ovvero coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.
10. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 3 – Attività diverse

1. La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di

dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
 3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

ART. 7 - Organo di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, di cui:

- tre consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Diano Castello sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
- due nominati dal Consiglio Comunale di Diano Castello.

La durata in carica del Consiglio è stabilita in quattro anni.

I componenti devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, con adeguata esperienza nei settori di intervento ed attività della Fondazione.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei componenti degli organi;
- i dipendenti in servizio della Fondazione;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- i membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- i membri degli organi costituzionali o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria, militare o amministrativa o di organi indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- il Presidente ed i Consiglieri regionali, provinciali.

La decadenza degli Amministratori opera nel momento in cui essi perdono i requisiti previsti dallo Statuto o incorrono in una delle situazioni di incompatibilità. Le dimissioni sono immediate ed irrevocabili.

In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, designato dal Sindaco del Comune di Diano Castello lo stesso provvederà alla sua sostituzione; in caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, designato dal Consiglio Comunale di Diano Castello lo stesso provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio. La revoca degli Amministratori è disposta dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio scritto.

2. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'ente.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di 24 (ventiquattro) ore.
7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
9. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente;
 - approva e modifica dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione;
 - determina le dotazioni organiche e le relative variazioni;
 - nomina il Direttore Tecnico Amministrativo e il Direttore Sanitario e determina il loro compenso;
 - amministra la fondazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare una indennità di carica a favore del Presidente, un gettone di presenza a favore degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ufficio e documentate, il tutto in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati e delle responsabilità assunte, nel rispetto della normativa vigente.
12. La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare:
 - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti con gli Enti ed altre autorità;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle sedute;
 - assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore Tecnico Amministrativo, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, con obbligo di convalida successiva da parte del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni;
 - svolge attività propositive e di coordinamento nelle materie di competenza

del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni nonché sull'andamento della Fondazione;

- esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere anziano per anzianità di carica o, a parità, di età.
- Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento.
- Nei casi di vacanza della carica si applicano le disposizioni previste per l'assenza o impedimento.

ART. 9 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo che dura in carica per tre esercizi. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31l D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, e resta in carica per tre esercizi.

ART. 11 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI (Il Direttore Tecnico Amministrativo e il Direttore Sanitario)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Tecnico Amministrativo ed un Direttore Sanitario determinandone funzioni e poteri.

Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico Amministrativo è a capo degli uffici e del personale della Fondazione ed è garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente o del Direttore Tecnico Amministrativo, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

Il Direttore Tecnico Amministrativo:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e redige i verbali;
- cura l'istruttoria degli atti per le deliberazioni del Consiglio;
- assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Il Direttore Sanitario garantisce:

- l'organizzazione della vita comunitaria;
- la vigilanza sulla tenuta dei farmaci;
- l'adozione delle norme igienico-sanitarie;
- il controllo delle condizioni psico-fisiche degli ospiti;
- la segnalazione dei casi di grave disturbo;
- la verifica dell'attività del personale infermieristico.

ART. 13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 14 – Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ART. 16 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Mario Testa;

Franco Amadeo Notaio.